

## **COMUNE DI BIANDRATE**

**Provincia di Novara**

### **IL COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI NOVARA**

con sede in Gattico (NO), via Repubblica 37, rappresentato dal presidente pro tempore Gianfranco Zanetta in qualità di legale rappresentante del Coordinamento stesso

**E**

### **IL COMUNE DI BIANDRATE**

rappresentata dal Sindaco pro tempore Luciano PIGAT, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Biandrate (NO) in P.zza Cesare Battisti n. 12,

convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1**

Il comune di Biandrate affida il servizio di Protezione Civile nell'ambito del proprio territorio al Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Novara (denominato in seguito Coordinamento Provinciale) secondo il progetto allegato alla presente che ne é parte integrante e sostanziale.

#### **Art. 2**

Il Coordinamento Provinciale si impegna a svolgere l'attività di protezione civile nel territorio del comune di Biandrate utilizzando i propri i volontari e mezzi a disposizione. Prima dell'inizio dell'attività i responsabili della gestione dell'attività di Protezione Civile, Sindaco o suo delegato e Presidente del Coordinamento o suo delegato, predispongono il programma operativo per la realizzazione del progetto di cui all'Art. 1.

#### **Art. 3**

Il Coordinamento Provinciale si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Sindaco del comune di BIANDRATE delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei propri rappresentanti.

Il comune di Biandrate è tenuto a comunicare immediatamente al Coordinamento Provinciale ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto o sulla validità della presente convenzione.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura che vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore e verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri almeno semestrali.

#### **Art. 4**

Il Coordinamento Provinciale garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente Convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio e assicura che lo svolgimento dello stesso avvenga nel rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza.

#### **Art. 5**

Il Coordinamento Provinciale garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266, come da specifica polizza assicurativa di cui depositerà copia presso il comune di Biandrate.

#### **Art. 6**

Il comune di Biandrate concede in uso, su eventuale richiesta, i propri mezzi meccanici per gli interventi sul territorio comunale con personale del Comune, reperibile in quel momento.

Il comune di Biandrate concede al Coordinamento Provinciale un contributo annuo previa presentazione di richiesta specifica e del bilancio consuntivo dell'anno precedente. Tale contributo verrà erogato entro sei mesi dalla richiesta stessa.

## **Art. 7**

L'intervento del Coordinamento Provinciale sarà determinato da:

- richiesta urgente del Sindaco o suo delegato
- richiesta programmata in sede di gestione dell'attività di Protezione Civile nell'ambito dell'attività comunale.

Il coordinamento tra i volontari di Protezione Civile e gli operatori dei servizi pubblici avverrà tramite contatti diretti tra il Coordinamento Provinciale ed il Sindaco o suo delegato.

## **Art. 8**

Il comune di Biandrate si impegna a riconoscere la partecipazione del Presidente del Coordinamento Provinciale o suo delegato nell'unità di crisi istituita dal comune stesso.

## **Art. 9**

Annualmente i responsabili della gestione del progetto presentano al comune di una relazione congiunta sull'attività svolta ed oggetto della presente convenzione.

## **Art. 10**

La presente convenzione ha validità di anni 3 a decorrere dal mese successivo alla esecutività della deliberazione.

## **Art. 11**

Il comune di Biandrate può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte del Coordinamento Provinciale degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico.

Il Coordinamento Provinciale può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte del comune di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

**Art. 12**

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 della legge 266/91.

Novara, 11 novembre 2015

Il Presidente del

Coordinamento delle Organizzazioni

di Volontariato di Protezione Civile

della Provincia di Novara

Gianfranco Zanetta



il Sindaco del comune di Biandrate (NO)

Luciano Pigat

